



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.3451/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare I

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge "Riordino degli uffici di diretta collaborazione presso il Consiglio regionale" ( Reg.Gen.n.265)**

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala, Antonella Cammardella, Cosimo Silvestro;

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare per l'esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **57 MAG. 2007**

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

---

VIII LEGISLATURA

---

*Proposta di legge*

***“Riordino degli uffici di diretta collaborazione presso il Consiglio regionale”***

***Ad iniziativa dei Consiglieri Antonio Scala, Antonella Cammardella,  
Cosimo Silvestro.***

***Ruolo Generale n. 265***



*Consiglio Regionale della Campania*

## RELAZIONE

### Legge “Riordino degli Uffici di diretta collaborazione presso il Consiglio Regionale”

Con la presente legge si punta a riordinare gli uffici di diretta collaborazione delle segreterie particolari.

Una legge che si presenta utile al fine di agevolare le segreterie particolari del Consiglio Regionale della Campania.

La legge si costituisce di due articoli.

Nel primo articolo si stabilisce il numero di unità di si compongono le segreterie politiche, nonché la provenienza del personale . Personale che può essere richiamato dal ruolo del Consiglio, o mediante distacco, dal ruolo della Giunta Regionale.

Nel secondo articolo si provvede tramite l’Ufficio di Presidenza a disporre nuove destinazioni per il personale già distaccato e comandato presso le soppresse commissioni speciali, con efficacia fino al 30 Ottobre 2007



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 1**

### **Uffici di diretta collaborazione**

1. Per l'espletamento delle attività di diretta collaborazione, gli organici delle segreterie particolari non possono superare:
  - a) tredici unità per il Presidente del Consiglio Regionale;
  - b) quattro unità per ciascun Vicepresidente del Consiglio, Consigliere Questore, Consigliere Segretario del Consiglio, Presidente delle commissioni consiliari ordinarie e speciali e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c) tre unità per ciascun Presidente di Gruppo Consiliare costituito come da regolamento;
  - d) una unità per ciascun consigliere regionale, che si eleva a due unità per quei Consiglieri che non ricoprono nessuna delle cariche di cui alle precedenti lettere a) e b).
2. Il personale di cui al precedente comma può essere chiamato dal ruolo del Consiglio o, mediante distacco, dal ruolo della Giunta regionale. Per particolari esigenze e sempre nei limiti dei massimi previsti, può essere chiamato, in posizione di comando, personale di altre pubbliche amministrazioni ovvero proveniente dal Parastato.
3. All'assegnazione del personale delle segreterie particolari provvede il Dirigente del settore competente con apposita determinazione, su richiesta nominativa e motivata di ciascun consigliere regionale interessato. Alla richiesta deve essere allegato idoneo curriculum dell'aspirante all'assegnazione.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 2**

### **Normativa transitoria**

- 1.** Le normative di cui agli articoli precedenti entrano in vigore dal 30 giugno 2007.
- 2.** Nelle more dell'entrata in vigore delle norme di cui agli articoli 1 e 2, l'Ufficio di Presidenza dispone nuove destinazioni per il personale già distaccato e comandato presso le soppresse commissioni speciali, con efficacia fino al 30 ottobre 2007.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Articolo 3**

#### **Abrogazione espressa**

1. Sono abrogati l'articolo 14 della L.R. n. 15 del 25 agosto 1989 ed ogni sua successiva modificazione ed integrazione, i commi 4 e 5 dell'articolo 1 della L.R. 16 maggio 2001 n. 7 così come sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 20 del 3 settembre 2002, nonché tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.